

servizio non solo da parte dell'immigrato ma, principalmente, del ricevente nonché alla possibilità di eludere qualunque tipo di controllo.

Il sistema, pur non essendo necessariamente preordinato a scopi illeciti o criminali, fondandosi su una generica esigenza di occultamento, che riduce o annulla la possibilità di identificare sia l'origine che la destinazione dei flussi finanziari, si presta a essere utilizzato come un efficace meccanismo per il riciclaggio o il finanziamento di attività illecite.

In particolare, l'attività finanziaria sopra descritta può essere funzionale a occultare la natura illegale di un determinato flusso di capitali (*money laundering*: riciclaggio di capitali illeciti) o a indirizzare flussi di denaro verso attività illecite (*money dirtying*: finanziamento di attività criminose o terroristiche). Con l'espressione "sistemi informali di trasferimento", quindi, si comprendono tipologie di trasferimento eterogenee, che tuttavia hanno degli elementi in comune.

Si tratta, sostanzialmente, di sistemi preordinati alla ricezione di denaro e di altri valori attraverso il trasferimento da un ordinante ad un beneficiario che risiede in una diversa zona geografica³. Il trasferimento è realizzato al di fuori del sistema bancario tradizionale, facendo ricorso ad istituti finanziari non bancari ovvero ad attività commerciali, che svolgono prevalentemente una funzione non finanziaria.

Tali sistemi, soprattutto dopo i fatti di terrorismo del 2001, sono stati oggetto di particolare attenzione da parte della comunità internazionale, ed in particolare del GAFI⁴, il quale, proprio con riferimento ai sistemi

³ Tali sistemi informali, in particolare il circuito *hawala*, hanno un profondo radicamento nelle tradizioni di molti popoli e sono tendenzialmente preordinati alla necessità di facilitare le attività commerciali in zone nelle quali l'offerta di servizi bancari è assente o comunque fortemente carente. L'*hawala* sostanzialmente prevede la partecipazione di quattro attori: l'ordinante, il beneficiario e due operatori che vengono chiamati nella lingua del sistema *hawaladar*.

Il meccanismo di funzionamento è il seguente:

- l'ordinante del Paese A consegna il denaro all'*hawaladar*, ossia all'intermediario che risiede nello stesso Paese A, ricevendo da quest'ultimo un codice di autenticazione che provvede poi a comunicare, anche telefonicamente, al beneficiario del Paese di destinazione;
- il beneficiario con il codice ricevuto si presenta all'altro *hawaladar*, ossia all'altro intermediario residente nel Paese di destinazione, il quale, avendo nel frattempo parlato con il suo collega dell'altro Paese, consegna la valuta (al netto della commissione) al beneficiario.

Questi trasferimenti informali risultano palesemente vantaggiosi per chi li compie, non solo in ragione delle maggiori difficoltà di controllo nel caso il beneficiario cerchi di nascondere il trasferimento stesso (perché ad esempio teso a riciclare denaro sporco frutto di attività illecite, o perché diretto al finanziamento di associazioni di natura terroristica), ma anche per la velocità di questo strumento.

Ovviamente, chi coltiva finalità di natura illecita avrà una maggiore propensione ad utilizzare un sistema che opera normalmente con molta efficacia, rapidamente, e soprattutto senza lasciare tracce.

⁴ Noto come F.A.T.F. – G.A.F.I. (acronimi di derivazione, rispettivamente, inglese di *Financial Action Task Force on money laundering* e francese di *Groupe d'Action Financière sur le blanchiment de capitaux*). E' un organismo costituito nel luglio del 1989 dai Capi di Stato e di Governo dei sette Paesi più industrializzati per rispondere ai timori originati dalla rapidità con la quale si sviluppavano il traffico di droga e il conseguente riciclaggio di capitali. Ha carattere intergovernativo e fissa *standard*, nonché sviluppa e promuove azioni per contrastare il riciclaggio di

alternativi di trasferimento, nell'ambito delle sesta delle nove raccomandazioni speciali in tema di contrasto al finanziamento al terrorismo, ha indicato tre elementi fondamentali che dovrebbero essere regolamentati dai paesi membri del menzionato organismo. Nello specifico, ciascun ordinamento nazionale dovrebbe prevedere:

- misure di licenza o autorizzazione per l'esercizio dell'attività di trasferimento di fondi;
- che le attività di trasferimento siano svolte nell'osservanza delle raccomandazioni generali del GAFI ovvero in modo tale da consentire l'individuazione dei nomi e la traccia dell'operazione dall'inizio alla fine;
- sanzioni in caso di violazione delle citate norme.

Inoltre, a completamento, la nona raccomandazione speciale esorta i governi ad attuare provvedimenti per l'individuazione dei movimenti materiali di denaro contante, compreso un sistema di dichiarazione o altro obbligo di divulgazione.

- (2) Sotto il secondo profilo, elementi di interesse continuano a rilevarsi con riferimento all'operatività dei soggetti di etnia cinese.⁵

Questi ultimi risultano, infatti, tra gli stranieri, i maggiori esportatori/importatori di valuta e/o titoli, in spregio alla corrente normativa in materia di obbligo di dichiarazione di capitali al seguito⁶.

Tale circostanza, anche per il trascorso anno 2005⁷, emerge dai dati afferenti il totale delle violazioni riscontrate dai Reparti del Corpo nello specifico ambito, che vede i cinesi (nr. 134 violazioni), dopo gli italiani (nr. 639 violazioni), quale componente etnica, tra le 55 straniere coinvolte, che presenta il maggior numero di casi di violazione alla normativa in oggetto.

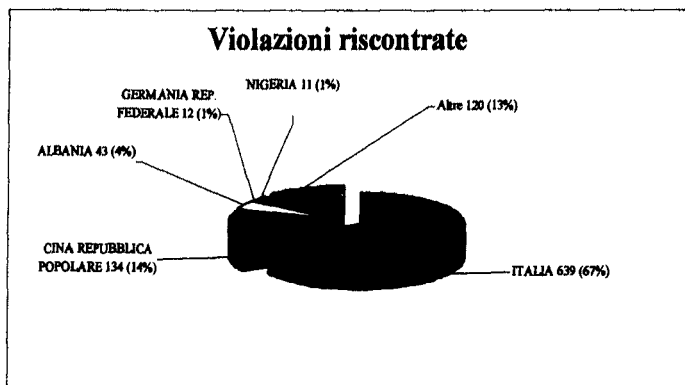
fondi neri ed il finanziamento del terrorismo. Allo stato conta 33 membri, con il recente ingresso della Federazione Russa e del Sud Africa, e 20 osservatori (tra cui 5 enti regionali e 15 altre organizzazioni internazionali).

⁵ Già dall'analisi dei dati delle rimesse dall'Italia verso l'estero – negli ultimi dieci anni – transitata attraverso i canali ufficiali, significativo appare il *trend* della Cina che dai 4.3 milioni di euro del 1995 è passata ai 170 milioni di euro del 2004, aumentando di 40 volte, ovvero 4 volte la crescita media (fonte: Dossier statistico immigrazione Caritas/Migrantes – Elaborazioni su dati Ufficio Italiano Cambi, www.caritasroma.it).

⁶ Quasi integralmente oggetto di verbalizzazione in contesti di transito aeroportuale.

⁷ Il dato si riferisce al solo settore di servizio VALAV (VALUTA ALTRE VIOLAZIONI), a questo va aggiunto, per completezza il dato relativo ai settori di servizio ESVAL (VALUTA ESPORTAZIONE CLANDESTINA) e VALTC (VALUTA COSTITUZIONE DISPONIBILITA' E/O ATTIVITA').

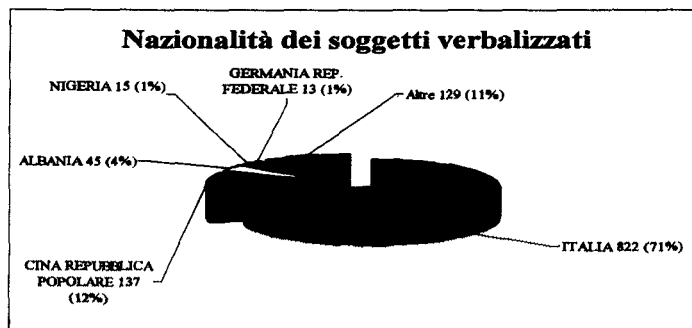
Più in particolare:



Al riguardo, sembra verosimile ritenere che gli individui di tale etnia, notoriamente poco inclini per retaggio ad utilizzare i canali finanziari ufficiali ed ancor meno quelli di stampo occidentale, proseguano nell'effettuare - in via preferenziale - i trasferimenti di liquidità in modo non ufficiale, servendosi di corrieri *ad hoc* anche in aggiunta al ricorso ai cosiddetti "circuiti finanziari informali", al fine di:

- (1) reinvestire i proventi del commercio legale e/o illegale compiuto dagli stessi sul suolo europeo, anche attraverso la diretta compravendita nelle regioni del *Far East* di merci da destinare al mercato dell'Unione;
- (2) fornire i mezzi di sussidio ai parenti rimasti nel Paese di origine;
- (3) avere la possibilità, soprattutto nel caso in cui le disponibilità siano il frutto di azioni compiute dalla criminalità cinese, di costituire illecite risorse finanziarie in altri Stati.

Nel grafico che segue, si riporta, distinto per nazionalità, il numero di soggetti a cui sono state contestate violazioni al disposto normativo in questione⁸.



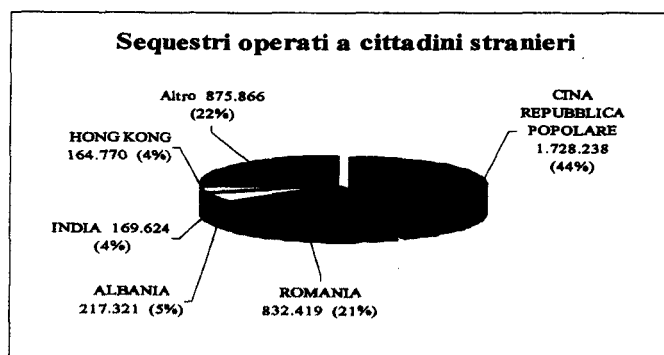
⁸ Il dato si riferisce al solo settore di servizio VALAV (VALUTA ALTRE VIOLAZIONI), a questo va aggiunto, per completezza il dato relativo ai settori di servizio ESVAL (VALUTA ESPORTAZIONE CLANDESTINA) e VALTC (VALUTA COSTITUZIONE DISPONIBILITA' E/O ATTIVITA').

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle somme oggetto di sequestro operate nel corso del 2005, ripartita per nazionalità⁹:

SOMME SEQUESTRATE AMBITO SETTORE CIRCOLAZIONE TRANSFRONTALIERA DI CAPITALI (D.Lgs 125/1997) <i>(Gli importi si intendono in euro)</i>					
NAZIONALITÀ	SOMME DI DENARO	TITOLI ESTERI	TITOLI NAZIONALI	VALUTA STRANIERA	TOTALE COMPLESSIVO
ITALIA	1.970.265	793.979.836	570.937	40.563	796.561.601
CINA REP.POP.	1.721.238		7.000		1.728.238
ROMANIA	45.920	786.499			832.419
ALBANIA	217.321				217.321
INDIA	169.624				169.624
HONG KONG	164.770				164.770
Altro	673.148	84.622	34.400	83.696	875.866
Totale	4.962.286	794.850.957	612.337	124.259	800.549.839

Dal prospetto che precede, tralasciando i sequestri operati nei confronti di cittadini italiani, è interessante notare come, nel totale dei sequestri operati nei confronti dei soggetti esteri, spiccano quelli eseguiti nei confronti di quelli di nazionalità cinese con rapporto in percentuale pari al 44% (€ 1.728.238) del totale dei sequestri effettuati¹⁰.

In particolare:



⁹ Il dato si riferisce al solo settore di servizio VALAV (VALUTA ALTRE VIOLAZIONI), a questo va aggiunto, per completezza il dato relativo ai settori di servizio ESVAL (VALUTA ESPORTAZIONE CLANDESTINA) e VALTC (VALUTA COSTITUZIONE DISPONIBILITA' E/O ATTIVITA').

¹⁰ Pari al 40% degli importi eccedenti i 12.500 €.

5. TREND DEI FENOMENI ILLECITI ACCERTATI

L'analisi dei risultati conseguiti nel corso del 2005 evidenzia un *trend* in crescita rispetto al 2004.

In particolare, sotto un profilo quantitativo, a fronte di un lieve incremento delle violazioni constatate e dei soggetti verbalizzati, si rileva un considerevole aumento dei sequestri effettuati (circa 957 milioni di euro nel 2005 contro circa 14 milioni di euro nell'anno precedente).

Allegato 1

SCHEMA ILLUSTRATIVA***Ruolo del Nucleo Speciale Polizia Valutaria.***

Il Nucleo Valutario, come esplicita la sua stessa denominazione, è stato costituito con una vocazione del tutto peculiare e specialistica rivolta a contrastare, quale articolazione altamente operativa e dotata dell'insieme dei più ampi poteri conferiti dall'ordinamento, le violazioni valutarie.

I compiti affidati in materia al Reparto con l'atto dispositivo del Comandante Generale nr. 12694/R/319 del 15 maggio 1976, concernono infatti:

- l'esecuzione d'iniziativa di indagini ed accertamenti per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle violazioni valutarie;
- l'esecuzione di indagini ed accertamenti richiesti dagli organi centrali valutari e dal Comando Generale.

Le ulteriori proiezioni operative del Nucleo sono rivolte:

- **al contrasto al fenomeno del riciclaggio di denaro "sporco" acquisendo e sviluppando ogni utile notizia nello specifico comparto.**

In tale contesto, anche in considerazione delle prerogative direttamente attribuite al Nucleo Valutario dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 e successive modificazioni, il Reparto ha il compito di:

- . indirizzare e coordinare, in ambito nazionale, l'attività di controllo nei confronti degli intermediari finanziari;
- . approfondire investigativamente le segnalazioni di operazioni sospette di cui alla legge n. 197/91;
- . rappresentare punto di riferimento per la raccolta dei dati e delle notizie riguardanti l'attività svolta dal Corpo nello specifico settore e provvedere all'analisi delle risultanze emerse dall'azione di servizio svolta e all'individuazione dei trend dei fenomeni;
- . costituire organismo di contatto per lo scambio di informazioni di natura operativa con la Banca d'Italia e l'U.I.C.;

- al contrasto al fenomeno dell'abusivismo finanziario ed all'usura.

In tal senso il Reparto è chiamato a svolgere un'efficace azione repressiva che trae origine dal ruolo normativamente attribuitogli dalla richiamata legge n. 197/91, la quale prevede che il Nucleo:

- . rivesta il ruolo di autorità di vigilanza su soggetti non sottoposti al controllo di altri organismi;
 - . effettui controlli ed ispezioni finalizzati all'accertamento del rispetto degli adempimenti previsti dalla citata legge n. 197/91 e dal d.lgs. n. 385/93 nei confronti degli intermediari finanziari;
 - . deleghi ai Nuclei Regionali e Provinciali pt l'effettuazione di controlli ed ispezioni finalizzati all'accertamento del rispetto degli adempimenti previsti dalla legge n. 197/91 e dal d.lgs. n. 385/93;
- all'esecuzione di attività di polizia giudiziaria delegata inerente casi di riciclaggio rilevanti;**

Con riferimento a tale attività, il nuovo assetto ordinativo del Reparto è orientato al potenziamento dell'attività antiriciclaggio attraverso la costituzione di unità specializzate in attività di polizia giudiziaria in grado di rappresentare sicuro punto di riferimento per le Procure della Repubblica che effettuano indagini su casi di riciclaggio particolarmente significativi.

- alla collaborazione con la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) per la tutela del mercato mobiliare.

L'attività nel settore in argomento, che costituisce un'ulteriore testimonianza dell'estrema duttilità che caratterizza il Corpo, capace di adeguarsi con tempestività alle nuove istanze di garanzia dei cittadini, si concretizza nella collaborazione con la CONSOB e nel riscontro alle deleghe dell'Autorità Giudiziaria concernente aspetti connessi a strumenti finanziari e soggetti operanti sul mercato mobiliare.

- alla collaborazione con l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (ISVAP) per la tutela del mercato assicurativo.

Tale cooperazione è diretta a contrastare i diffusi fenomeni di abusivo esercizio di attività assicurativa da parte di soggetti od imprese non autorizzati a svolgere attività di procacciamento, mediazione, assunzione e distribuzione di coperture assicurative, nonché a reprimere connesse forme di illegalità quali il riciclaggio di proventi illeciti e l'abusivismo finanziario.

A far data dall'8 marzo 2001, è operativo in tal senso uno specifico protocollo d'intesa.

E' da sottolineare, infine, come l'attività istituzionale svolta dal Nucleo Valutario, per effetto delle disposizioni normative emanate all'indomani dei tragici fatti dell'11 settembre 2001, oltre che al contrasto all'usura ed al riciclaggio, risulta attualmente improntata anche al contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale.

In tal ultimo senso, tra i cennati interventi legislativi assumono precipuo rilievo:

- **il decreto legge 12 ottobre 2001, n. 369 (convertito, con modificazioni, nella legge 14 dicembre 2001, n. 431), concernente misure urgenti per il contrasto del finanziamento del terrorismo internazionale, che ha previsto l'istituzione, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF);**
- **il decreto legge 18 ottobre 2001, n. 374 (convertito nella legge 15 dicembre 2001, nr.438), concernente "disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale", che, in linea generale, ha offerto alle forze di polizia nuovi ed efficaci strumenti di contrasto, estendendo alla disciplina antiterrorismo i principi cardine della normativa antimafia.**

Per adempiere alle nuove incombenze, l'Istituzione ha ulteriormente adeguato il proprio dispositivo di contrasto, istituendo in seno al Reparto, nel mese di dicembre 2001, un Gruppo "Investigativo Antiriciclaggio Internazionale", cui sono stati affidati compiti di contrasto al riciclaggio internazionale perpetrato anche ai fini del finanziamento del terrorismo.